

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2819**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2004**

—————

Delega al Governo per la promozione fiscale  
degli strumenti formativi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede di favorire una politica fiscale incentivante per lo sviluppo dell'attività culturale, artistica ed editoriale nel nostro Paese. A tale fine prevede una delega al Governo per assicurare un trattamento fiscale agevolato per gli acquisti di libri, *computer*, riproduttori videomusicali, biglietti di

musei e gallerie, di spettacoli teatrali e cinematografici, cartine ed atlanti storico-geografici, abbonamenti a giornali, a periodici e riviste, ad opere dell'arte e dell'intelletto, nonché le spese sostenute per lezioni o corsi formativi e di lingua straniera. Si auspica un ampio consenso su tale progetto, tale da determinare la sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Delega legislativa)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di favorire lo sviluppo dell'attività culturale, artistica ed editoriale. A tale fine il decreto di cui al presente comma dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione di un trattamento fiscale agevolato delle transazioni ovvero degli acquisti di beni e servizi di rilevanza culturale;

*b)* definizione normativa delle transazioni ovvero degli acquisti di beni e servizi di rilevanza culturale, con riferimento agli acquisti finalizzati alla formulazione ed allo sviluppo della coscienza civica e della cultura personale di ciascun cittadino;

*c)* trattamento fiscale agevolato per gli acquisti di libri, *computer*, riproduttori video-musicali, biglietti di musei e gallerie, di spettacoli teatrali e cinematografici, cartine ed atlanti storicogeografici, abbonamenti a giornali, a periodici e riviste, ad opere dell'arte e dell'intelletto, nonché per le spese sostenute per lezioni o corsi formativi e di lingua straniera.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nei limiti di spesa di 300 milioni di euro annui.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.